SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

N. 270

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALDINI, SCEVAROLLI, CASOLI, PISCHEDDA, PIZZO, DELL'OSSO e COCCIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1992

Nuova regolamentazione delle case da gioco

Onorevoli Senatori. – Le motivazioni che formano la base del progetto di regolamentare in Italia le case da gioco sono originate soprattutto da criteri d'ordine morale, suggeriti da due constatazioni di fatto: la moralità, appunto, che si lega ai tempi in cui viviamo; la moralità che suggerisce equità per tutti.

Se nel presentare il disegno di legge partiamo subito dal problema della moralità è perchè proprio con riferimento ad esso fino ad oggi si sono volute ricercare tutte le giustificazioni possibili per evitare una regolamentazione delle case da gioco in Italia. Con quale risultato? Di mantenere una situazione che, comunque la si voglia guardare, presenta due aspetti che la contraddicono: quello di condannare il gioco d'azzardo in una società dove è lo Stato a praticarlo, con il gioco del lotto ed altri giochi; quello di consentire che il gioco d'azzardo sia praticato almeno in quattro località.

Non è concepibile una moralità autoritaria, come è assurda una moralità geografica: lo Stato che consente il lotto, gioco autenticamente d'azzardo; lo Stato che nel suo territorio permette a San Remo, Saint Vincent, Venezia e Campione di fare uso di ciò che altrove è vietato.

Il gioco, a cui fa riferimento il rischio della perdita di denaro e la fortuna di guadagnarne, esiste in Italia in varie forme ed è esercitato in ogni periodo dell'anno, in

tutte le città, in tutti i comunì, là dove esistano circoli di ritrovo; ma sarebbe veramente immorale nascondere che esiste anche in case private, in vere e proprie bische clandestine, in locali pubblici, dietro la cui facciata molto spesso i giocatori si ritrovano.

È un fenomeno inarrestabile che fermenta su una situazione generata da protezionismo violento, da vorticosi giri di affari che sfuggono a ogni controllo, quello del fisco in primo luogo; fomentata sovente da elementi immersi nella malavita, dove bari e lenoni agiscono senza scrupoli; sorretta da giocatori che, una volta entrati nel «giro», sono costretti a misurarsi oltre le loro possibilità, sotto minaccia, violentati nella libertà, nella volontà, nell'onore.

In tutti i Paesi confinanti con l'Italia esiste una regolamentazione del gioco d'azzardo che consente l'esistenza di casinò in numero non limitato a poche eccezioni, come avviene da noi. Non vale il discorso che i casinò italiani di San Remo, Saint Vincent, Campione e Venezia formano una sorta di «barriera», di occasione per soddisfare i giocatori più dispendiosi che, altrimenti, ricercherebbero casinò all'estero. L'afflusso verso case da gioco dei Paesi confinanti dei giocatori italiani caratterizza una forma di turismo di esportazione, che sottrae non poco denaro, ogni anno, all'Italia, in barba, lo sappiamo bene, alle restrizioni esistenti sulla esportazione di valuta all'estero.

È storia recente il riciclaggio di denaro italiano, frutto di sequestri di persona, compiuto attraverso le case da gioco d'Europa, dove non esiste e non può esistere alcun controllo direttamente esercitato dal nostro Paese.

A parte questa divagazione sul denaro sottratto alla delinquenza dell'estorsione e del sequestro, resta da rimarcare che il denaro portato e speso nei casinò oltre i confini va ad arricchire, a potenziare località turistiche straniere, con danno evidente dei centri turistici nostrani, che non hanno fontì di approvvigionamento di denaro da tradurre in opere pubbliche. Fra le ragioni del decadimento turistico in Italia va posta

anche questa situazione; nel novero della caduta italiana sul mercato turistico europeo questa condizione non deve essere ignorata.

Le zone, le città italiane di tradizione e prestigio turistici si dibattono fra enormi difficoltà, indietro coi tempi, contro le esigenze delle correnti turistiche, che si fanno sempre più numerose e sempre più vogliose di poter contare su servizi assolutamente in linea con il rinnovamento generale della società, tesa ad evolversi nella richiesta di attrezzature alberghiere complete di tutto per tutti.

Un'adeguata campagna pubblicitaria di promozione turistica, una programmazione di manifestazioni di prestigio, un'efficace scelta di attrezzature collettive esigono finanziamenti che, ancorchè agevolati, non potranno mai essere sufficienti.

L'azione finanziaria, e pubblica e privata, finalizzata al turismo non può, insomma, nella situazione in cui il nostro Paese si dibatte, essere in grado di competere con quanto avviene, per esempio, nelle località turistiche estere, in gara con l'Italia nella spartizione dei miliardi che il turismo mondiale muove, diffonde, sposta.

Tale situazione non riguarda soltanto le località che, attraverso il disegno di legge che presentiamo, reclamano la casa da gioco come provento di denaro per le casse comunali.

Un'interpretazione restrittiva del disegno di legge potrebbe ingenerare il sospetto che l'eccezione delle quattro località oggi privilegiate si voglia estendere a un numero maggiore, per cui il criterio di equità a cui abbiamo già fatto riferimento verrebbe comunque ad essere vilipeso.

Il disegno di legge tende ad una distribuzione regionale delle case da gioco, con una assegnazione dei proventi che non fa riferimento solo al comune in cui la località prescelta si trova, ma alla regione stessa, perchè possa esercitare una distribuzione coordinata degli utili da distribuire a beneficio di tutte le località a caratterizzazione turistica nell'ambito regionale.

L'affidamento, perciò, alla regione del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio e

la gestione delle case da gioco ci pare più che giusto, in questo momento in cui, in ossequio all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la valorizzazione sotto il profilo turistico e dell'industria alberghiera delle stazioni climatiche balneari e idrotermali è stata concretamente demandata alle regioni.

Una distribuzione di case da gioco così fatta appare giusta ed equa, perchè diretta a questi cinque semplici obiettivi fondamentali:

eliminazione della sperequazione oggi esistente:

agevolazione della lotta contro le bische clandestine;

tutela del turismo nazionale, in confronto con l'estero;

contributo allo sviluppo turistico di località che abbiano titoli e meriti nel settore:

risoluzione dei problemi assillanti di vaste zone turistiche in un ambito di programmazione regionale.

Il disegno di legge si compone di otto articoli.

Mantenendo ferme le case da gioco attualmente esistenti, l'articolo 1 attribuisce, in deroga agli articoli 718 e seguenti del codice penale, la facoltà alle regioni di autorizzare l'apertura di case da gioco, con distribuzione territoriale di una per regione, da ubicare in comuni ad economia turistica qualificata. È prevista altresì la possibilità di istituire case da gioco in due comuni della stessa regione con criterio di gestione ad «alternanza stagionale».

Con l'articolo 2 si precisano le modalità di presentazione della domanda ed i requisiti indispensabili che i comuni richiedenti debbono tassativamente possedere.

L'articolo 3 specifica la forma del provvedimento autorizzatorio e la sua durata.

L'articolo 4 precisa che il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nel termine di mesi sei dalla pubblicazione della legge istitutiva dovrà emanare norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

Con l'articolo 5 si stabiliscono i criteri per le quote di ripartizione dei proventi netti della gestione delle case da gioco. Il comune, in base al disegno di legge, percepisce il 60 per cento di tali utili e dovrà destinare almeno la metà ad attività promozionali turistiche. Per quanto attiene alla quota del 40 per cento degli utili, essa spetterà alla regione affinchè la destini ad attività promozionali turistiche a carattere regionale.

L'articolo 6 prevede la facoltà di revoca dell'autorizzazione e di sospensione dell'esercizio delle case da gioco in caso di violazione della legge o delle norme regolamentari o in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale.

Con l'articolo 7 viene precisato che le case da gioco già autorizzate dovranno uniformarsi alla nuova disciplina legislativa nel termine di anni due dalla pubblicazione della legge.

L'articolo 8 stabilisce che si applicano alle case da gioco le disposizioni in materia di concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Sin qui il disegno di legge, la cui articolazione, importanza e prospettive sono state illustrate, almeno riteniamo, con sufficienti, fondate motivazioni.

Ci auguriamo che gli onorevoli senatori contribuiscano con un sollecito e positivo esame al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà ad ogni regione, anche a quelle sul cui territorio già esiste una casa da gioco, di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco.
- 2. L'autorizzazione all'istituzione della casa da gioco può essere concessa anche a due comuni insieme nella stessa regione con criterio di «alternanza stagionale» e con limitazione periodica, quindi, all'uno o all'altro comune.

Art. 2.

- 1. L'autorizzazione prevista nell'articolo 1 deve essere richiesta al presidente della giunta regionale, con deliberazione del consiglio comunale, dal comune che presenti i seguenti requisiti:
- a) abbia un'importanza turistica di carattere internazionale con presenze significative di turisti esteri rispetto agli italiani;
- b) si trovi ubicato al centro di una zona di notevole importanza dal punto di vista turistico;
- c) abbia la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a casa da gioco e di una attrezzatura turistico-alberghiera tale da consentire l'afflusso ed il soggiorno di rilevanti correnti turistiche;
 - d) non sia capoluogo di provincia.
- 2. La disposizione normativa di cui alla lettera d) del comma 1 non si applica alla casa da gioco di Venezia.

Art. 3.

1. L'autorizzazione è data con decreto del presidente della giunta regionale, ha la

durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 4.

- 1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce le norme regolamentari comuni per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.
- 2. Tali norme regolamentari debbono contenere:
- a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alle case da gioco, contemplandosi l'assoluto divieto per i minori di anni ventuno e per tutti i cittadini residenti nel comprensorio turistico interessato alla casa da gioco medesima, per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione, nonchè per i cittadini che, pur residenti in altri comprensori turistici, siano confinanti con la zona in cui la casa da gioco ha sede;
- b) la specie ed i tipi di giochi che potranno essere autorizzati;
- c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
- d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;
- e) le modalità per la concessione a terzi della gestione delle case da gioco; le garanzie per il relativo eventuale appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che debbono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione senza obbligo veruno di risarcimento di danno o indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

Art. 5.

- 1. I proventi della gestione saranno ripartiti:
- a) il 60 per cento al comune, ove ha sede la casa da gioco, con obbligo per la competente amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate; tale percentuale viene divisa in parti eguali tra i due comuni ove si determinino le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1;
- b) il 40 per cento alla regione, perchè ne destini l'importo alla promozione turistica sul territorio della regione stessa.
- 2. Il versamento della quota di cui alla lettera b) del comma 1 viene effettuato dal comune concessionario, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo. In caso di ritardo è dovuta la soprattassa nella misura del 10 per cento.

Art. 6.

- 1. Il presidente della giunta regionale, in caso di infrazioni alla presente legge od al regolamento relativo alle norme impartite per l'autorizzazione concessa, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
- 2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

Art. 7.

1. Le case da gioco in esercizio attualmente debbono, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, uniformarsi alla nuova disciplina.

Art. 8.

1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al numero 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

•			
	•		